

# Sì all'ingresso di partner privati nelle società in house dell'acqua

## Partecipate

L'apertura è prevista nel decreto Ambiente atteso in Consiglio dei ministri

Tetto al 20% delle quote, senza potere di veto o influenza dominante

### Stefano Pozzoli

Grandi novità in arrivo per l'in house nel servizio idrico, il cui grande problema, non solo al Sud, è la capacità di reperire risorse finanziarie adeguate alla enorme mole di investimenti necessari.

Se il decreto Ambiente atteso al prossimo Consiglio dei ministri confermerà le bozze di questi giorni, diventerà possibile l'ingresso dei priva-

ti nel capitale di società pubbliche. L'articolo 3 comprende, tra le misure per la gestione della crisi idrica, anche una modifica in questo senso delle disposizioni relative all'affidamento del servizio idrico.

L'intento del legislatore, che modifica l'articolo 149 bis, comma 1 del Dlgs 152/2006, è appunto quello di consentire l'ingresso di risorse finanziarie private per ricapitalizzare le società in house. Questo, ovviamente, nel rispetto del Tusp (articolo 16 del Dlgs 175/2016) e delle norme Ue, quindi a condizione che il socio privato detenga una quota del capitale sociale non superiore a un quinto, che non gli sia riconosciuto l'esercizio di un potere di veto o che non sia in grado di esercitare una influenza determinante sulla società.

La norma punta a regolare i requisiti per l'ingresso dei privati nell'in house, consentendo l'ingresso di soci finanziari nelle società pubbliche. In questi casi dovrà essere mantenuto il controllo analogo in mano ai Comuni

dell'ambito territoriale ottimale. Viene perciò richiesto che le società siano partecipate dagli enti locali del territorio e, curiosamente, che abbiano come oggetto esclusivo la gestione del servizio idrico integrato. Se questa notazione è comprensibile rispetto alla collocazione della disposizione nell'articolo 3, non si comprende, però, perché tutto ciò non possa essere esteso anche alle società dei rifiuti, visto che un'iniezione di equity consentirebbe, anche qui, di colmare le lacune impiantistiche e di accelerare il percorso verso le società integrate.

Si ha il dubbio che le indicazioni siano sufficienti per regolare la previsione del Tusp in argomento, e certo la disposizione va in controtendenza rispetto alla spinta del Pnrr e del decreto di riordino verso le liberalizzazioni. L'intento, però, è meritevole di attenzione. La norma introduce una novità interessante rispetto alla tradizionale possibilità di coinvolgere i privati nelle società pubbliche mediante gara a doppio oggetto, previ-

sta dall'articolo 17 del Tusp. Questo articolo sottintendeva la convinzione che il soggetto pubblico avesse sempre e comunque bisogno di un socio operativo, mentre in realtà, in molti casi, il problema non è industriale ma finanziario. In altre parole, non è sempre vero che il pubblico sia incapace e che solo il privato abbia capacità tecniche adeguate.

In ogni caso, avere più alternative di scelta nella partnership, è positivo e permette all'Ato e ai sindaci di valutare se si trovano nella situazione di avere bisogno di un socio che dia qualità industriale o se abbiano solo necessità di natura finanziaria.

Non è chiaro, leggendo il testo, se la possibilità di aprirsi ai soci finanziari sia realizzabile solo nel quadro di un nuovo affidamento di ambito o meno. Sarebbe preferibile la seconda ipotesi, la sola che potrebbe modificare in tempi brevi la situazione attuale. Chiarire la disposizione pare necessario, se si vuole che abbia successo.